



Comune di Regalbuto

SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 1/2017 RILASCIATO
AI SENSI DELLA LEGGE 47/85, L.R. 37/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI.

RILASCIATO SOLO AI FINI

DELLA

PUBBLICAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTE le richieste di Concessione Edilizia in sanatoria presentate in data:

- 31/07/1986 prot. 4988 (pratica n. 230) ai sensi della Legge 47/85 e L.R. 37/85, dal sig. **Labruna Vito Antonino** nato a Regalbuto il 22/03/1955 ed ivi residente in via G.F. Ingrassia n. 237 - Cod. Fisc. LE VTI 55C22 H221W, per opere abusive e ampliamento a piano terra in un fabbricato di maggiore consistenza sito in Via G.F. Ingrassia n. 235 - 237 e Piazza S. Vito n. 4, oggi censito come si evince dalle visure catastali del 05/10/2017 al N.C.E.U. foglio 90 part. 2604 sub. 22 - 15 - 16 - 5 - 2;
- 31/07/1986 prot. 4990 (pratica n. 231) dalla sig.ra Saccone Angela nata a Regalbuto il 19/10/1919 - Cod. Fisc. SCC NGL 19R59 H221L, per opere abusive consistenti nella realizzazione di un appartamento piano primo in un fabbricato di maggiore consistenza sito in via G.F. Ingrassia n. 237 di proprietà dei signori **Iovino Andrea** nato a Camastra (AG) il 06/12/1949 - Cod. Fisc. VNI NDR 49T06 B460N/**Labruna Concetta Giuseppa** nata a Regalbuto il 04/11/1956 - Cod. Fisc. LBR CCT 56S44 H221T, oggi censito come si evince dalla visura catastale del 05/10/2017 al N.C.E.U. foglio 90 part. 2604 sub. 18;
- 31/07/1986 prot. 4989 (pratica n. 158) dalla sig. ra Napoli Rita nata a Catania il 06/12/1960 - Cod. Fisc. NPL RNG 60T46 C351O, per opere abusive a piano secondo e terzo in un fabbricato di maggiore consistenza sito in Via G.F. Ingrassia n. 235 e 237, oggi di proprietà del sig. **Labruna Vito Antonino** nato a Regalbuto il 22/03/1955 ed ivi residente in via G.F. Ingrassia n. 237 - Cod. Fisc. LBR VTI 55C22 H221W, oggi censito come si evince dalla visura catastale del 05/10/2017 al N.C.E.U. foglio 90 part. 2604 sub. 20;

VISTE

- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai richiedenti nella quale attestano che l'immobile è stato realizzato in data anteriore 1 ottobre 1983;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai proprietari ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di:
 - non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis "Associazione di tipo mafioso" - 648 bis "Riciclaggio" e 648 ter del Codice Penale;
 - di non essere sottoposto a procedimento penale per gli artt. 416 bis, 648 bis e ter del Codice Penale;
 - non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis del Codice Penale;
 - di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
 - di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione come

previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

- gli elaborati grafici ove individuato il fabbricato, la destinazione d'uso e le opere abusive realizzate;
- la documentazione integrata in data 06/06/2017 prot. n. 11569 e in data 05/10/2017;
- la ricevuta e la planimetria comprovante l'avvenuto accatastamento da cui si evince la corrispondenza della destinazione d'uso catastale con quella soggetta a condono nonché l'attribuzione della rendita catastale;
- la relazione descrittiva dell'opera abusiva e dello stato dei lavori;
- la perizia giurata sullo stato dei lavori abusivi resa dal tecnico Geom. Fasciana-Stefano in data 16/11/1994;
- la perizia giurata resa dall'ing. Maccarrone Bruno in data 02/03/1997;
- il deposito datato 14/02/1995 prot. 1767 gruppo 3/5 del Certificato d'Idoneità Statica al Genio Civile di Enna ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 47/85 e s.m.i.;
- i versamenti pari ad € 51,65 (lire 100.000) del 15/12/1994 c/c postale n. 946 - 942 - 944 per diritti amministrativi (pratica n. 230 - 231 - 158) ;
- l'atto di vendita del 02/08/2004 Rep. n. 230814 Raccolta n. 16167 registrato a Catania il 01/09/2004 al n. 11842 con la quale il Comune di Regalbuto vende al richiedente tratto di suolo comunale;
- che il fabbricato non è soggetto ad altri vincoli di cui agli artt. 32 e 33 della 47/85 per come sostituito in Sicilia dall'art.23 della L.R.37/85 e successive modifiche ed integrazioni per cui non risulta fra i casi di inammissibilità previsti dalla Legge;
- che l'opera abusiva non risulta conforme al vigente strumento urbanistico;

DETERMINATE

- in via definitiva l'oblazione in € 1.267,21 versata con ricevute n. 527 del 31/07/1986 (lire 801.654), n. 970 del 02/12/1986 (lire 810.000), n. 529 del 28/01/1987 (lire 842.000); (pratica n. 230)
- in via definitiva gli oneri concessori in € 467,39 versati con ricevuta n. 945 del 15/12/1994 (lire 905.000); (pratica n. 230)
- in via definitiva l'oblazione in € 2.916,95 versata con ricevute n. 526 del 31/07/1986 (lire 1.844.000), n. 343 del 29/11/1986 (lire 1.863.000), n. 527 del 28/01/1987 (lire 1.941.000); (pratica n. 231)
- in via definitiva gli oneri concessori in € 481,60 versati con ricevuta n. 941 del 15/12/1994 (lire 932.500); (pratica n. 231)
- in via definitiva l'oblazione in € 3.090,17 versata con ricevute n. 528 del 31/07/1986 (lire 1.955.405), n. 007 del 20/10/1986 (lire 1.976.000), n. 528 del 28/01/1987 (lire 2.052.000); (pratica n. 158)
- in via definitiva gli oneri concessori in € 481,60 versati con ricevuta n. 943 del 15/12/1994 (lire 932.500); (pratica n. 158)

RILEVATO che le opere abusive sono suscettibili dei benefici di cui all'art.39 della Legge 724/94;

VISTE la legge 28/2/1985 n. 47, la L.R.10/8/1985 n. 37, la L.R. 15/5/1986 n. 26, la legge 23/12/1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;

RILASCIATA

il Permesso di Costruire in sanatoria per le unità immobiliari sottodescritti di proprietà del sig.

Labruna Vito Antonino sopra generalizzato:

- Foglio 90 particella n. 2604 sub. 16 e 2 piano terra destinazione d'uso locali di deposito;
- Foglio 90 particella n. 2604 sub. 22 - 15 - 5 piano terra destinazione laboratori;
- Foglio 90 particella n. 2604 sub. 20 piano secondo e terzo destinazione d'uso civile


- abitazione;
- Foglio 90 particella n. 2604 sub. 18 piano primo destinazione d'uso civile abitazione, di proprietà dei coniugi **Iovino Andrea e Labruna Concetta Giuseppa** sopra generalizzati, comunque per come riportato nelle planimetrie catastali siglati dal sottoscritto e facenti parte integrante della presente, in conformità alla documentazione prodotta, con le medesime destinazioni d'uso in esse riportate, nonché con l'osservanza dei regolamenti comunali di edilizia ed igiene.

Prescrizioni di carattere generale:


- Nessuna altra modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune;
- Ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della Legge 23/12/1994 n. 724, come sostituito dal comma 37 lettera C dell'art. 2 della Legge 23/12/1996 n. 662 il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi;
- Non possono essere eseguiti lavori di modifica di opere sanate senza il preventivo rilascio di regolare titolo abilitativo;
- A seguito del rilascio del presente Permesso di Costruire in sanatoria dovrà essere richiesto il certificato di abitabilità o agibilità ai sensi dell'art.35 della Legge 47/85;
- Il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine a lavori che lo stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretese compensi o indennità salvo quanto previsto da Leggi e regolamenti.
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento, le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente saranno punite come previsto dalla L.R.71/78, dalla L.R. 37/85 e dalla Legge 47/85.

Regalbutto li,

L'istruttore tecnico
(geom. **Amore Giuseppe**)



Il Dirigente del Settore Tecnico
Gestione del Territorio



- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai richiedenti nella quale attestano che l'immobile è stato acquistato in data anteriore l'ottobre 1983;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai proprietari ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di:
 - non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis "Associazione di tipo mafioso" - 648 bis "Riciclaggio" e 648 ter del Codice Penale;
 - di non essere sottoposto a procedimento penale per gli artt. 416 bis, 648 bis e ter del Codice Penale;
 - non avere subite condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 648 bis del Codice Penale;
 - di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
 - di essere consapevole che l'ottenimento del permesso di costruire comporta l'assunzione dei benefici economici al provvedimento di autorizzazione edilizia.